

PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA RETE RADIO REGIONE LAZIO

DISCIPLINARE FASE DI PRE-QUALIFICAZIONE

CIG 7815672092

LAZIOCREA S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107 00142 ROMA



Data 28.02.2018
Pag. **2** a **29**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

LAZIOcrea S.p.A. S.p.A., in qualità di Società Appaltante, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura ristretta finalizzata all'acquisizione del servizio descritto al successivo par. 1.4 nonché della sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. (di seguito anche solo "LAZIOcrea S.p.A." o "Società Appaltante")

00142 Roma, Via del Serafico n. 107

Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A.

Punto di contatto: Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti

Telefono: 06/51681600

Posta elettronica certificata: gare.laziocrea@legalmail.it

Indirizzo del profilo del committente https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/

Indirizzo posta elettronica piattaforma: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Vittorio Gallinella

Codice identificativo gara: CIG 7815672092

* * *

1.1 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice"), la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. Per l'espletamento della Gara, la Società Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche solo "Sistema"), gestito dalla Direzione regionale Centrale Acquisti ai sensi dell'art. 52, comma 4-bis della Legge Regione Lazio n. 7/2018 e accessibile all'indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura e della formulazione della domanda di partecipazione è dunque onere dei concorrenti registrarsi al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda di partecipazione, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del



Data 28.02.2018
Pag. **3** a **29**

Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile possedere:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale in corso di validità rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente
 Disciplinare;
- una casella/dominio di Posta Elettronica Certificata in corso di validità.

In caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Reti di Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria/capogruppo o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b); c) del Codice; pertanto le chiavi per accedere al Sistema per la collocazione della domanda di partecipazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

1.1.1 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Società Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, mediante il SATER, all'indirizzo PEC del candidato indicato in fase di registrazione.

È onere del candidato provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili), accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/ (sono fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo).



Data 28.02.2018
Pag. **4** a **29**

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Società Appaltante: in difetto, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

1.2 CHIARIMENTI

I chiarimenti concernenti la presente Procedura dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nella guida e nelle istruzioni per l'utilizzo della nuova piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del giorno 18/03/2019. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme rispetto a quanto chiarito nel presente paragrafo. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Sistema. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine del 26/03/2019, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Fermo restando quanto sopra le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate sul profilo di committente della Società Appaltante alla sezione "gare in corso".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. È onere dei concorrenti visitare la piattaforma SATER prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la pubblicazione delle informazioni complementari nonché la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

1.3 BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO.

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato, oggetto del presente appalto è la prestazione di servizi e la fornitura di beni volti al potenziamento e ampliamento in termini tecnologici e di copertura del territorio dell'attuale sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio per i servizi di Emergenza Sanitaria 118 e di Protezione Civile. L'Appaltatore deve prendere in carico l'attuale sistema di radiocomunicazione (dopo un periodo di affiancamento di 120 giorni naturali con l'attuale appaltatore volto alla presa in carico del sistema) e prestare il servizio di assistenza e manutenzione sull'intero sistema per 36 (trentasei) mesi dalla presa in carico del sistema attuale. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ha ad oggetto il sistema esistente e quello



Data	28.02.2018
Pag. 5 a 29	

aggiornato in esecuzione del presente appalto e riguarda tutte le apparecchiature del sistema di radiocomunicazione comprensive di parti di ricambio e quant'altro necessario per il loro ripristino. In particolare, l'Appaltatore deve realizzare le attività di seguito indicate:

- potenziamento della copertura radio ed evoluzione alla tecnologia digitale standard europea ETSI DMR trunking Tier 3 delle reti radio provinciali per i servizi di Protezione Civile ed Emergenza Sanitaria 118, inclusa anche l'espansione della Dorsale Regionale in ponte radio in GHz, necessaria per raggiungere nuovi siti di diffusione;
- approvvigionamento di nuovi terminali DMR (portatili, portatili DMR/LTE, veicolari e per postazione fissa) ed aggiornamento degli apparati terminali esistenti;
- sistema informativo per l'interscambio dati tra il sistema di comunicazione radio ed eventuali sistemi terzi;
- adequamento Centrali Operative;
- formazione del personale addetto ad operare sui terminali del sistema di radiocomunicazione aggiornato e del personale che in seguito formerà a sua volta i nuovi operatori;
- l'appaltatore deve inoltre effettuare tutte le attività di ricondizionamento e riconfigurazione sia delle apparecchiature che delle infrastrutture esistenti.

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere eseguite con la modalità "chiavi in mano", ivi compresi gli interventi on site per il mantenimento in efficienza del sistema. Sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione degli apparati radio terminali (portatili, veicolari e da postazione fissa), tutti gli interventi di ripristino, sul sistema di radiocomunicazione della Regione Lazio, conseguenti anche a cause eccezionali come, furto, rapina, incendio, eventi atmosferici, sisma, atti vandalici, danni incidentalmente provocati da terze persone o da animali, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

1.4 OPZIONI

LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. si riserva, nel corso della durata del Contratto e ricorrendone i presupposti la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, servizi analoghi agli stessi patti e condizioni per una durata pari 36 mesi.



Data 28.02.2018
Pag. **6** a **29**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

1.5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti nei successivi paragrafi del presente Disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato agli operatori candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato all'operatore candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato all'operatore candidato che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla Gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b); c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b); c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



Data	28.02.2018
Pag. 7 a 29	

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-Contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla Gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla Gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



Data	28.02.2018
D 0 - 20	

Pag. 8 a 29

2. REQUISITI

Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di partecipazione di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla fase successiva di gara, gli operatori candidati devono possedere i seguenti requisiti.

2.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Il requisito generale relativo all'<u>assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice</u> deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- (i) da ciascun operatore candidato singolo;
- (ii) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- (iii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- (iv) da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- (v) da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- (vi) dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

2.2 REQUISITI SPECIALI

Gli operatori candidati, **a pena di esclusione**, devono essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti previsti nei seguenti paragrafi 2.3; 2.4;2.5.



Data 28.02.2018
Pag. **9** a **29**

2.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio di attività comprese nell'oggetto del presente appalto.

L'operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

A pena di non ammissione alla Procedura, qualora l'operatore candidato partecipi in forma aggregata/associata (R.T.I., Consorzio o altra forma prevista dall'art. 45 del Codice) il requisito di idoneità professionale di cui al presente paragrafo deve essere posseduto da ciascuna impresa aggregata/associata a qualsiasi titolo partecipante alla Procedura.

Per la comprova del requisito LAZIOcrea S.p.A. acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.4 REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZARIA

c) realizzazione, negli ultimi tre esercizi conclusi (il cui bilancio sia stato approvato, ancorché non pubblicato), di un fatturato globale non inferiore ad € 20.000.000 (ventimilioni/00) I.V.A. esclusa; tale requisito – stabilito tenendo conto del valore dell'appalto - è richiesto in quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale che l'appalto in questione sia gestito da un soggetto in grado di offrire idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII, Parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.



Data	28.02.2018
Pag. 10 a 29	

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Società appaltante.

2.5 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- d) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 idonea, pertinente e proporzionata alle attività oggetto della presente procedura ovvero di certificato equivalente rilasciato da organismo stabilito in altro Stato aderente all'UE;
- e) realizzazione e/o manutenzione, negli ultimi cinque anni calcolati a decorrere dalla data di cui al punto VI.5 del Bando di gara, di una rete radio PMR (Private Mobile Radio) per superfici territoriali con differente complessità morfologica del territorio (centri urbani e extraurbani con complessità orografica e presenza di laghi, fiumi, mari), a fronte di un corrispettivo almeno pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) oltre I.V.A., positivamente collaudata (in caso di realizzazione) nel suddetto periodo di riferimento, con indicazione del committente, del periodo di esecuzione e della data del collaudo finale.
- f) realizzazione e/o manutenzione, negli ultimi cinque anni calcolati a decorrere dalla data di cui al punto VI.5 del Bando di gara, di una rete radio PMR (Private Mobile Radio) composto da almeno 50 (cinquanta) siti di ripetizione.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere e); f) si precisa che le relative referenze richieste devono essere interamente soddisfatte, a pena di esclusione, mediante il corretto svolgimento, di <u>una o più commesse nel periodo di riferimento.</u>

La comprova dei requisiti di cui alla lettera d); e); f) sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante:

- requisito di cui alla lettera d): mediante un certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato, a norma dell'art. 8, par. 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 87, comma 1 del Codice la Società Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.



Data 28.02.2018

Pag. 11 a 29

requisiti di cui alle lettere e); f):

- a) in caso di servizi prestati a favore di <u>Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici</u> mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme del/dei certificato/i rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) in caso di servizi prestati a favore di <u>committenti privati</u> mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica del/dei certificato/i rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

2.6 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 2.3 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 2.3 lett. a)** relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;



Data	28.02.2018
Pag. 12 a 29	

 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 2.4 lett. c.) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente **punto 2.5 lett. d)** deve essere soddisfatto da ciascun operatore facente parte del raggruppamento o del consorzio;

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente **punto 2.5 lett. e)**; **f) devono essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti,** la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

2.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 2.3 lett. a), relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 2.3 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo** e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **punto 2.4 lett. c)** nonché tecnica e professionale di cui al **punto 2.5 lett. d)**; **e)**; **f)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli



Data	28.02.2018
Pag. 13 a 29	

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

2.8 AVVALIMENTO

Come stabilito dall'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b), c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'operatore economico che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)" del DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore candidato e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al candidato di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



Data 28.02.2018
Pag. **14** a **29**

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE della domanda di partecipazione E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione della domanda di partecipazione nonché della successiva offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/.

Ciascun candidato deve altresì predisporre la documentazione di gara, ai fini del successivo *upload* a Sistema, **ove richiesto dal presente disciplinare**, firmando digitalmente i file pdf, prima del successivo upload a sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-Sistema/guide/.

La domanda di partecipazione dovrà essere collocata sul Sistema dagli operatori candidati entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 01/04/2019.

È ammessa la presentazione della domanda successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, l'operatore economico può sottoporre una nuova domanda che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (*funzione Modifica*). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della fase di pre-qualifica, risultino presenti a Sistema più domande di partecipazione dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del l'operatore stesso, verrà ritenuta valida la domanda collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna domanda, anche se sostitutiva di quella precedente.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del candidato, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.



Data 28.02.2018
Pag. **15** a **29**

In ogni caso il candidato esonera la Società Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La Società Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Per gli operatori aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per gli operatori non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore.

Il dichiarante deve allegare copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Società Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al candidato, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di operatori non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella domanda di partecipazione, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le domande tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.



Data	28.02.2018
Dag 16 a 20	

Pag. **16** a **29**

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa e/o del DGUE essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla Procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria LAZIOcrea S.p.A. assegna al candidato un congruo termine – **non superiore** a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, LAZIOcrea S.p.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, LAZIOcrea S.p.A. procederà all'**esclusione** del candidato dalla presente procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Società Appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



Data	28.02.2018
Pag. 17 a 29	

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà inserire a Sistema la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. In particolare, devono essere allegati nell'apposita sezione del SATER i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- b) Documento unico di gara europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- c) Dichiarazioni integrative

Detta documentazione deve essere firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare.

La **domanda di partecipazione** contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al presente paragrafo. In particolare, il candidato indica <u>la forma singola o associata</u> con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b); c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale ai fini del caricamento a Sistema. Quanto alla firma, si precisa che la domanda deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila, nonché da ciascuna mandante/consorziata;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



Data	28.02.2018
Pag. 18 a 29	

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché sottoscritta da ciascun retista;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) del Codice, la domanda è predisposta e sottoscritta dal consorzio medesimo e da ciascuna consorziata indicata come esecutrice.

Il candidato allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

5.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La dichiarazione è sottoscritta, con le modalità indicate per la "domanda di partecipazione" di cui al precedente par. 5. Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- **1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



Data	28.02.2018
Pag 19 a 29	

3. dichiara che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2) del D. Lgs. n. 81/2008;

- **4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, contenute nella documentazione della procedura di gara;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, del Codice Etico di LAZIOcrea S.p.A. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare a LAZIOcrea S.p.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla Gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 e 2, e, ove pertinente n. 8, allegandole al loro DGUE.



Data	28.02.2018
Pag. 20 a 29	

5.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ciascun candidato compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello reperibile sul SATER secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e caricato sul SATER.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il candidato rende tutte le informazioni richieste relative alla Procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il candidato indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato



Data 28.02.2018
Pag. **21** a **29**

domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III - Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 2.1 del presente Disciplinare.

Parte IV - Criteri di selezione

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par 2.3 del presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

5.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni ed i documenti di cui al presente paragrafo - una volta scannerizzati dall'originale cui siano state apposte le firme olografe richieste per legge - sono sottoscritti, **solo digitalmente**, dai soggetti specificati al par. 5 in riferimento alla partecipazione alla procedura in forma singola ovvero associata:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



Data	28.02.2018
Pag. 22 a 29	

• dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

 dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Data	28.02.2018
Pag. 23 a 29	

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel Contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di rete costituita: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di rete costituenda: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al Contratto di rete, attestanti:
 - a. quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Data 28.02.2018
Pag. **24** a **29**

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

6 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PREQUALIFICA

<u>Il giorno 02/04/2019, alle ore 10:00</u> in seduta riservata il Responsabile del Procedimento, ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc*, procederà a verificare le domande di partecipazione inserite a Sistema entro il termine di cui al precedente par. 3 e successivamente, a controllare la completezza della documentazione presentata, verificare la firma digitale e infine la regolarità del contenuto della documentazione stessa.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai candidati a mezzo pubblicazione sul sito informatico all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai candidati a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e ad attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al precedente paragrafo 4.

La tutela del principio di segretezza delle domande di partecipazione nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Società Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli operatori che, a seguito della verifica della documentazione, anche dopo l'eventuale esercizio del soccorso istruttorio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono esclusi dalla fase successiva.

Al termine della verifica della documentazione, ad ogni operatore economico verrà attribuito tramite sorteggio e comunicato tramite la piattaforma SATER un numero casuale tra 101 e 200. Il numero attribuito a ciascun operatore sarà utilizzato dalla Società Appaltante nel provvedimento di ammissione/esclusione per garantire l'anonimato.



Data 28.02.2018
Pag. **25** a **29**

Al termine della valutazione delle domande di partecipazione il Responsabile del Procedimento ovvero il seggio di gara costituito ad hoc, in seduta riservata, adottata il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Società Appaltante procede ad invitare alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, inviando per via telematica sulla piattaforma SATER, agli operatori ammessi la documentazione di gara (Disciplinare di gara e Capitolato tecnico) per la redazione delle offerte tecnico-economiche, con l'indicazione del termine per la trasmissione telematica delle stesse.

Fermo restando quanto sopra prima dell'aggiudicazione, la Società Appaltante procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

I criteri e le modalità di aggiudicazione saranno descritti nel Disciplinare della fase di gara.

Come già esplicitato in Premessa, la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere alla successiva fase di gara, di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - informativa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Società Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte da LAZIOcrea S.p.A., si segnala che:

 i dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati da LAZIOcrea S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;



Data	28.02.2018
Pag. 26 a 29	

 i dati forniti dal candidato aggiudicatario vengono acquisiti da LAZIOcrea S.p.A. ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da LAZIOcrea S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il candidato è tenuto a fornire i dati a LAZIOcrea S.p.A. in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da LAZIOcrea S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il candidato alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il Contratto. Il candidato è consapevole che i dati forniti a LAZIOcrea S.p.A. sono comunicati, in caso di aggiudicazione, per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del Contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai candidati e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da LAZIOcrea S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di LAZIOcrea S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a LAZIOcrea S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per



Data	28.02.2018
Pag. 27 a 29	

l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici, nonché comunque a istituti di credito, imprese di assicurazioni e società di servizi;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo/verifica che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Regione Lazio, che controlla LAZIOcrea S.p.A.;
- comunicati ad altri candidati che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del candidato aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il profilo del committente.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del candidato all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati da LAZIOcrea S.p.A. o da terzi da questa incaricati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 del Codice), il candidato prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva e dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato



Data 28.02.2018
Pag. **28** a **29**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal candidato alla Società Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento è LAZIOcrea S.p.A.

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere contattate il RUP.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del candidato/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

Il candidato si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Agenzia per le finalità sopra descritte.

LAZIOcrea S.p.A.



Data 28.02.2018
Pag. **29** a **29**